



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

BANDO DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

DEL PROGRAMMA "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE"

ANNO SCOLASTICO 2016/ 2017

(CUP : J89G17000040007 – CIG : 699918455A)

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1	DEFINIZIONI	3
2	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
2.1	Pubblicazione atti di gara	5
3	OGGETTO DELL' APPALTO.....	5
4	IMPORTO A BASE D'ASTA E SERVIZI ANALOGHI.....	5
4.1	Progetto di base	6
5	DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE	6
5.1	Informazioni generali e requisiti di partecipazione	6
5.2	L'offerta tecnica	11
5.3	L'offerta economica	11
6	CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.....	13
7	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE... 13	
7.1	Regole di partecipazione per i R.T.I., dei consorzi, delle aggregazioni di imprese e dei GEIE – Avvalimento	13
7.2	Documentazione	14
8	CAUSE DI ESCLUSIONE	16
9	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	18
9.1	Termine per la presentazione della domanda	18
9.2	Confezionamento del plico.....	18
9.3	Invio del plico.....	19
9.4	Confezionamento delle Buste "A - Documenti", "B - Offerta Tecnica" e "C - Offerta Economica" 20	
10	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	20
10.1	Calcolo dei coefficienti V(a)	21

10.2	Valutazione delle offerte	24
11	ACCESSO AGLI ATTI.....	26
12	ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	26
13	GARANZIA DEFINITIVA.....	27
14	SUBAPPALTO	28
15	RICHIESTA CHIARIMENTI.....	29
16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
17	ELENCO ALLEGATI.....	31

1 DEFINIZIONI

Nel presente Disciplinare e nell'annessa documentazione, ove necessario, sarà usata la seguente terminologia:

- a) "Aggiudicatario" o "Affidatario" o "Appaltatore": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;
- b) "Amministrazione" o "Ministero ": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in qualità di amministrazione aggiudicatrice dello Stato definita all'articolo 3 comma 1 punto a) del Codice ;
- c) "ANAC": l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) "AVCPASS": l'*Authority Virtual Company Passport*, il servizio realizzato per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli Operatori Economici;
- e) "BDNCP": Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- f) "Capitolato": il Capitolato tecnico che definisce i contenuti e le modalità di erogazione del Servizio;
- g) "Codice" o "Codice degli appalti e delle concessioni": D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- h) "Contratto": il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, l'Amministrazione stipulerà con l'Aggiudicatario;
- i) "Disciplinare": il presente disciplinare di gara che fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara costituente parte della *lex specialis*;
- j) "Esecuzione anticipata della prestazione": è il provvedimento con cui il RUP autorizza l'esecuzione anticipata della prestazione dopo l'aggiudicazione definitiva;
- k) "Offerenti" o "Concorrenti" o "Proponenti": gli operatori economici in possesso dei requisiti definiti dal presente Disciplinare;
- l) "OE": Operatore Economico;
- m) "PASSOE": documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS;
- n) "PEC": Posta elettronica certificata;
- o) "RUP": è il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del Codice;
- p) "Servizio": l'appalto che ha per oggetto i servizi di comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017, come specificato nel capitolato tecnico;
- q) "Verbale di Consegna": l'atto nel quale l'Amministrazione, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, indica la data di avvio dell'esecuzione del Servizio.

2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Con Determina a contrarre [Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica prot. N. 0016128 del 28 febbraio 2017] è stato autorizzato l'avvio della procedura aperta per l'affidamento in un unico lotto dei servizi di comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017.

Tutti i servizi appaltati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi di interferenza e non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e, pertanto, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Le attività oggetto dell'appalto saranno svolte presso gli uffici dell'Aggiudicatario, ovvero presso i luoghi che l'Amministrazione indica come necessari all'esecuzione di tutto o parte del Servizio così come stabilito nel Capitolato tecnico.

L'appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto non è stata ritenuta opportuna la suddivisione in lotti dell'affidamento sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione.

Il contributo dovuto all'ANAC, ai fini della partecipazione alla presente procedura è di Euro 70,00 (Euro settanta/00).

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del Codice e s. m. i., la durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Codice, la Dr.ssa Federica Trotta, email: f.trotta@politicheagricole.it Tel.: 06-46655019.

Il bando di gara è stato trasmesso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie speciale del 4 marzo 2017, identificato come **2017/S 045-083503**; in data 8 marzo 2017 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in pubblicazione sul numero 30 del 13 marzo 2017, e pubblicato nella sezione "Gare" all'indirizzo internet del Ministero: <https://www.politicheagricole.it>

Il Codice Unico di Progetto (CUP) della procedura in oggetto è il seguente: CUP J89G17000040007. Il Codice identificativo di gara è il seguente: CIG 699918455A.

Si rende noto che l'Amministrazione potrà richiedere il rimborso, da parte dell'Aggiudicatario della presente procedura, delle spese per la pubblicazione sulla GURI ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice che richiama l'art. 66, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 nel testo applicabile fino al 31.12.2016, ai sensi del D. L. n. 66/2014 e s.m.i. e dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012. Tali spese sono indicate pari a Euro 720,00 (settecentoventi/00); rimane inteso che l'Amministrazione si riserva di rendere noto all'Aggiudicatario l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo dei costi di eventuali ulteriori avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando. L'Amministrazione, in caso di richiesta, sarà rimborsata, per le suddette spese, mediante compensazione con i crediti derivanti dall'esecuzione del Servizio e indicati nella prima fattura emessa dall'Aggiudicatario.

2.1 Pubblicazione atti di gara

Il Ministero mette a disposizione, sul proprio sito internet www.politicheagricole.it, sezione Gare di libero accesso a tutti i documenti di gara successivamente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

La stazione appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art.74 del Codice degli appalti, le richieste di invio dei documenti di gara.

3 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della gara è l'affidamento dei servizi di comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017, alle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e dei relativi allegati.

La durata del Servizio decorrerà dalla data indicata nel Verbale di avvio dell'esecuzione e avrà termine il 31 luglio 2017; resta salva la possibilità di disporre l'Esecuzione anticipata della prestazione.

Durante il periodo di validità del Contratto, l'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicatario prestazioni aggiuntive a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice e dalla normativa pro tempore vigente. L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere un'estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 63, comma 5, del Codice e s. m. i. e al successivo paragrafo 4.

4 IMPORTO A BASE D'ASTA E SERVIZI ANALOGHI

L'importo complessivo a base d'asta per le attività dettagliate nel Capitolato è pari ad Euro € 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00) iva esclusa.

Si farà fronte alle spese previste mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili con la Decisione di esecuzione della Commissione del 30 marzo 2016 C (2016) 1729 final GUCE e con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30 del 5 agosto 2016 (GU Serie Generale n.220 del 20-9-2016) - Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2016-2017 relativo al programma «Frutta e verdura nelle scuole», di cui all'art. 103-octies bis del regolamento UE n. 1370/2013, ai sensi della legge n. 183/1987.

4.1 Progetto di base

Ai sensi dell'art.63, comma 5, del Codice l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'Aggiudicatario, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, **servizi analoghi** a quelli descritti al par. 3 del Capitolato tecnico, aventi l'obiettivo di aumentare l'efficacia degli interventi finanziati con le risorse afferenti al Programma "Frutta e verdura nelle scuole". I servizi analoghi possono essere affidati per un importo non superiore ad € 183.750,00 (centoottantatremilasettecentocinquanta/00) iva esclusa, dovranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche analoghe a quelle previste per i Servizi e avranno ad oggetto le seguenti attività relative alla comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017:

1. Progetto di creatività;
2. Realizzazione di prodotti informativi e pubblicitari;
3. Piano di comunicazione

5 DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE

5.1 Informazioni generali e requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che siano in possesso dei requisiti minimi indicati nel Bando di Gara.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice (avvalimento), il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Per partecipare alla procedura di gara i concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata.

Documentazione amministrativa da inserire nella Busta A.

La busta "**A - Documenti**" dovrà contenere:

1. l'indice completo degli atti trasmessi contenuti nella busta "A";
2. a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara redatta in conformità al Modello di cui all'**Allegato 1 – Domanda di partecipazione** – al presente Disciplinare;
3. gli allegati alla domanda di partecipazione.

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice il Concorrente è tenuto ad indicare nella Domanda di partecipazione il domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Il Committente invierà le proprie comunicazioni mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Offerente.

Qualora l'Offerente non sia obbligato, secondo le norme vigenti, a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, il Committente invierà le comunicazioni di cui al citato art. 76, comma 5 del Codice, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Offerente.

Alla domanda di partecipazione, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D. P. R. 445/2000, deve essere allegata la seguente documentazione (che va inserita nella stessa busta "A – Documenti"):

- i. **Dichiarazione conforme al fac-simile del DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all'Allegato 2** al presente Disciplinare, debitamente compilato, firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, a pena di esclusione, nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale, unitamente ad una copia del documento di identità di ogni dichiarante.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del Codice, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il Concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice, e ai sensi del comma 2 e del comma 5, lett. l) del medesimo articolo 80, potrà, in aggiunta all'Allegato 2, produrre **tanti Allegati 2 bis e Allegati 2 ter** quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le predette dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci;
- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque nel periodo intercorrente tra tale data e il termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Si evidenzia che tali ultimi soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice. In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque nel periodo intercorrente tra tale data e il termine ultimo di presentazione dell'offerta, si considerano "cessati" e devono rendere la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice anche i soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4/05/2012 e n. 21 del 7/06/2012).

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) , del Codice, l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

La produzione **dell'Allegato 2** da parte dei su richiamati soggetti è prevista **a pena di esclusione** qualora il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione conforme all'Allegato 2 al presente Disciplinare renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.

Si fa presente che, in attuazione dell'art. 83 del Codice la mancanza, l'incompletezza o le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice comporterà l'obbligo del concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell'Amministrazione, della sanzione pecuniaria nella misura minima di cui all'art. 83, comma 9, il cui versamento dovrà essere garantito con la garanzia provvisoria. In tali ipotesi, al concorrente sarà assegnato un termine di 10 giorni per procedere all'integrazione/regolarizzazione delle predette dichiarazioni, decorso inutilmente il quale il concorrente sarà escluso dalla gara.

La sanzione è dovuta unicamente in caso di regolarizzazione.

- ii. a pena di esclusione, **copia conforme all'originale della procura speciale** in caso di Dichiarazioni rese da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sul certificato e/o registri della competente C.C.I.A.A.;
- iii. a pena di esclusione, **documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266**, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara;
- iv. a pena di esclusione, una **garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% dell'importo a base d'asta e con validità almeno fino a 180 gg. successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. La garanzia provvisoria potrà essere escussa anche per coprire il pagamento delle sanzioni che l'Amministrazione dovesse irrogare nei casi previsti dall'art. 83, comma 9, del Codice. La garanzia provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
 - i. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - ii. la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - iii. la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

- i. da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D. P. R. n. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, il Committente si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori;
 - ii. in alternativa, dall'autenticazione notarile dei poteri di firma. Con riferimento alla produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, dell'autentica notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, il Committente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
- v. ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a pena d'esclusione, eventualmente anche all'interno della garanzia provvisoria, **l'impegno di un fideiussore** anche diverso da chi ha rilasciato la garanzia provvisoria (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del Contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
- L'importo della garanzia provvisoria è ridotto nei termini e limiti di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.
- Si precisa inoltre che:
- i) in caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), Aggregazioni di Imprese di cui all'art. 45 comma 2, lett. f) e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
 - ii) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio e le imprese consorziate indicate quale esecutrici siano in possesso della predetta certificazione. L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

- vi. **Dichiarazione** di possesso, espressa anche nella parte IV- Criteri di selezione, sezione B e sezione C dell'allegato 2 - DGUE, eventualmente integrata da una dichiarazione redatta, secondo modalità conformi al fac-simile di cui all'**Allegato 2-quater** attestante il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico-organizzativo, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale.

I **requisiti di carattere economico e finanziario** richiesti sono:

- i. possesso di un **fatturato globale** minimo al netto dell'I.V.A., realizzato negli ultimi tre esercizi, pari ad almeno al doppio dell'importo a base d'asta (€ 1.050.000,00);
- ii. possesso di un **fatturato specifico**, realizzato negli ultimi tre esercizi, pari ad almeno il 50% dell'importo a base d'asta (€ 262.500,00).

Al riguardo si precisa che:

- per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- per fatturato globale si intende la sommatoria dei fatturati realizzati nei tre esercizi finanziari di riferimento;
- per fatturato specifico, si intende la sommatoria dei fatturati realizzati nei tre esercizi finanziari di riferimento;
- per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui ai precedenti punti deve essere rapportato al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}]$. Il concorrente che non sia in grado di presentare le referenze richieste, per aver iniziato l'attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante uno dei mezzi indicati nella Parte prima dell'allegato XVII del Codice; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice degli appalti, detti requisiti devono essere posseduti anche dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

I requisiti di carattere tecnico-organizzativo richiesti sono:

- i. aver svolto, nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sulla GUUE (4 marzo 2017), almeno un incarico, eseguito per conto di una Pubblica Amministrazione, per servizi di comunicazione e di pubblicizzazione dei prodotti agricoli o agroalimentari o ittici a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- vii. in caso di ricorso **all'avvalimento**, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e della utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto, apposita **Dichiarazione**, recante copia della documentazione indicata nell'art. 89 del Codice, redatta secondo il modello di cui **all'Allegato 5** (Dichiarazione di avvalimento);
- viii. in caso di ricorso **al subappalto**, apposita **Dichiarazione** conforme al modello di cui all'Allegato 6 (Subappalto) nella quale dovrà essere indicata, al pari di quanto espresso nell'allegato 2, anche la terna dei subappaltatori. **Al riguardo si richiama l'obbligo da parte dei soggetti indicati nella terna come subappaltatori o possibili subappaltatori di produrre le dichiarazioni di cui all'allegato 2.**
- ix. **PASSOE rilasciato dall'ANAC**, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, previa registrazione *on line* al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'ANAC, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. In adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i., dalla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 111 del 20 dicembre 2012 nonché dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, l'Amministrazione procede alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP. Si evidenzia infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano, di per sé, e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. L'Amministrazione provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

Relativamente ai requisiti di fatturato si precisa che gli importi indicati nel Bando di gara sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente affidamento. Segnatamente, il requisito di fatturato specifico viene richiesto per motivazioni legate alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione delle condizioni di esecuzione. Tali servizi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale. Ciò detto, anche sulla base del mercato di riferimento, il requisito di fatturato specifico, ed il relativo importo minimo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara (art. 83 comma 5 del Codice).

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria di presentare documenti complementari conformemente all'articolo 86; l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari.

5.2 L'offerta tecnica

La busta "B – Offerta Tecnica" dovrà contenere l'Offerta Tecnica del Concorrente, conforme ai requisiti indicati nel Capitolato e allo schema di cui all'allegato 3.

L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del Concorrente.

In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di imprese/GEIE l'offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell'Aggregazione di Imprese o del GEIE.

In caso di Consorzi di cui alla lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.

Si precisa che, nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall'italiano, l'Offerta Tecnica dovrà essere corredata da traduzione giurata.

L'Offerta Tecnica, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, non deve contenere alcun riferimento diretto o indiretto all'Offerta Economica.

5.3 L'offerta economica

Nella busta "C – Offerta Economica" il concorrente dovrà inserire la dichiarazione di offerta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4, firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, pena l'esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente.

La dichiarazione d'offerta economica deve riportare, a pena di esclusione:

- a) la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il numero di partita IVA e/o il codice fiscale del concorrente;
- b) l'offerta economica, indicata in lettere e in cifre, e la relativa percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara nei modi indicati nell'allegato 4;
- c) l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza i quali non sono soggetti a ribasso, IVA esclusa, e devono essere tali da risultare congrui rispetto alle caratteristiche dell'affidamento.

In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e in lettere prevarrà, in base al disposto di cui al comma 3 dell'art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, quella in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

L'offerta presentata sarà vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di Imprese, GEIE, detta offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell'Aggregazione di Imprese o del GEIE.

In caso di Consorzi di cui alla lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.

All'interno della busta "**C – Offerta Economica**", il Concorrente potrà inserire un'ulteriore e separata busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura (con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni) e riportante esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale e la seguente dicitura: "**Spiegazioni**".

Tali spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del Codice possono riguardare ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto come determinato periodicamente nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al/ai contratto/i collettivo/i applicato/i, gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali, l'utile che il Concorrente intende perseguire).

La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del Codice e s. m. i. non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.

Si precisa che, nel caso in cui la dichiarazione di Offerta Economica sia redatta in lingua diversa dall'italiano, essa dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da traduzione giurata.

In osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 123/2007, come interpretata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con propria Determinazione n. 3/2008, del 5 marzo 2008, il Committente - stante la tipologia del servizio oggetto del presente appalto e la verificata inesistenza di costi della sicurezza da interferenze - stima pari a zero l'importo dei relativi oneri per la sicurezza.

Il Concorrente, in calce all'offerta economica, dovrà indicare, pena l'esclusione, i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (rischi specifici propri dell'appaltatore) anche se pari a € 0,00.

6 CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

È ammessa alla presente gara la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 248/2006 e s. m. i.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

7.1 Regole di partecipazione per i R.T.I., dei consorzi, delle aggregazioni di imprese e dei GEIE – Avvalimento

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del Codice, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

È ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice.

I requisiti economico-finanziari richiesti al succitato paragrafo 5.1 punto f) dovranno essere posseduti e dichiarati:

- in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, cumulativamente dal R.T.I. nel suo complesso;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice , cumulativamente dal Consorzio, Aggregazione o GEIE;
- in caso di Consorzi di cui alla lett. b) dell'art. 45, comma 2, del Codice , dal Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui alla lett. c) dell'art. 45, comma 2, del Codice , si applica l'art. 47 del Codice , e s. m. i.

I requisiti di capacità tecnica richiesti al paragrafo 5.1 punto f) dovranno essere posseduti e dichiarati da uno qualsiasi dei componenti il RTI purché non siano frazionati.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45, comma 2 del Codice, è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta "A - Documenti") di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del Codice - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del Codice, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, nella Busta "A – Documenti", le dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento (Allegato 5) al presente Disciplinare.

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente dovrà, altresì, produrre, sempre nella "Busta "A – Documenti" e a pena di esclusione, **copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti attraverso l'effettiva e concreta messa a disposizione delle risorse e dotazioni necessarie per tutta la durata del Contratto.** Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, e di quant'altro stabilito dall'art. 89, comma 1, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia provvisoria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice , non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa.
- ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del Codice , non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (ex art. 89, comma 6, Codice).

7.2 Documentazione

Ferme le indicazioni e le prescrizioni del presente Disciplinare in ordine ai requisiti di ammissione, ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione del plico e delle buste "A", "B" e "C", cui si rimanda, i concorrenti che intendano presentare un'offerta in R. T. I. o con l'impegno di costituire un R. T. I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate.

Relativamente ai documenti da produrre nella busta "A - Documenti", si precisa che:

1. la **Domanda di partecipazione** (Allegato 1) redatta in unica copia, dovrà recare le generalità di tutti i sottoscrittori e dovrà essere sottoscritta:
 - i. in caso di R. T. I., Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice **non costituiti**, da tutte le imprese componenti il R. T. I., il Consorzio, l'Aggregazione di Imprese o il GEIE;
 - ii. in caso di R. T. I., Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice **costituiti**, dalla mandataria;
 - iii. in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal Consorzio.

In alternativa alla Domanda di partecipazione ciascun componente del RTI potrà produrre il D.G.U.E. di cui all'allegato 2

2. l'**Attestazione del possesso dei requisiti "situazione personale ed assenza delle cause di esclusione"** (Allegato 2 se del caso corredata dalla/e dichiarazioni di cui all'Allegato 2 bis o 2 ter) dovrà essere compilata e sottoscritta:
 - i. in caso di R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice **sia costituiti sia costituendi** da tutte le imprese componenti l'R. T. I., il Consorzio, l'Aggregazione o il GEIE;
 - ii. in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art.45, comma 2, lett. e) del Codice **costituito**, anche dal legale rappresentante del Consorzio;
 - iii. in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), dal Consorzio;
 - iv. in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate in sede di offerta;
3. l'**Attestazione del possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico-organizzativo**, (Allegato 2 - quater) dovrà essere compilata, ciascuno in ragione dei requisiti posseduti e dichiarati, e sottoscritta:
 - i. in caso di R. T. I., Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice sia costituiti sia costituendi, dalla/e impresa/e che possiede il requisito fermo restando il possesso cumulativo del requisito in capo al RTI, il Consorzio, l'Aggregazione o il GEIE;
 - ii. in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), dal Consorzio;
 - iii. in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate in sede di offerta.

4. la **garanzia provvisoria** dovrà essere prodotta:
 - i. in caso di R. T. I., Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento, l'Aggregazione o il GEIE;
 - ii. in caso di R. T. I., Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice costituendo, da una delle imprese raggruppande/consorziande o facenti parte dell'Aggregazione di Imprese o del GEIE,

- con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorzianti o facenti parte dell'Aggregazione o del GEIE;
- iii. in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, dal Consorzio medesimo.
 5. In caso di R. T. I. o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio.
 6. in caso di R. T. I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice non ancora costituito, la Dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare ogni Impresa raggruppanda o consorziata, dovrà:
 - indicare a quale impresa raggruppanda/consorziata, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del Codice e indicare le parti dei servizi che saranno realizzate da ciascuna impresa raggruppanda/consorziata;
 7. in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare o il D.G.U.E., resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il consorzio nella presente procedura, dovrà indicare se e quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre;
 8. copia conforme all'originale della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;
 9. documento, prodotto secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'ANAC indicate al paragrafo 5.1. lettera c) del presente Disciplinare di gara, attestante l'avvenuto pagamento del contributo inerente il codice di identificazione della procedura di gara (CIG) di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre che per le cause o situazioni già indicate nel presente disciplinare, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- a. offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato tecnico;
- b. offerte che siano sottoposte a condizione;
- c. offerte che sostituiscano, modifichino le predette condizioni di fornitura;
- d. offerte incomplete e/o parziali;
- e. offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti:

- f. coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;

- g. che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del Codice);
- h. per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i. che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice , ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- j. comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. n. 445/2000;
- k. costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Si procederà a verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico organizzativa richiesti nel Bando di gara.

La comprova dei detti requisiti sarà svolta tramite la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici ("BDNCP"), sulla base della documentazione indicata nell'articolo 86 e nel richiamato allegato XVII del Codice, oppure, in caso di non sua funzionalità, con richiesta di documentazione all'aggiudicatario.

Si precisa, inoltre, che:

- l'Amministrazione si riserva, il diritto di:
 - o non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
 - o procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
 - o sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente,
 - o non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell' articolo 97 del Codice ;
- gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora venga accertata la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l'Amministrazione si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice e dell'art. 68 del R. D. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall'Amministrazione stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. L'Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso;

- l'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore del lotto, fino ad un massimo di euro € 5.000,00 (cinquemila).

In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1 Termine per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 17.00 del giorno 07 aprile 2017**, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice e comunque la non ammissione dalla gara dell'operatore economico.

La prevista documentazione dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, **in un unico plico**, il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse, a seconda che l'Impresa partecipi singolarmente ovvero in R. T. I. o Consorzio, costituito o costituendo.

9.2 Confezionamento del plico

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, nonché il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, ivi compresi il CUP e il CIG.

Il plico dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

“OFFERTA - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017- (CUP: J89G17000040007 – CIG : 699918455A) - ” - NON APRIRE -.

Al fine di consentire all’Amministrazione l’espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, la suddetta dicitura nonché la denominazione dell’Impresa concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l’offerta.

Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all’esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R. T. I., costituito o costituendo, e delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, di Aggregazione di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) ovvero di GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell’art. 45 del Codice.

9.3 Invio del plico

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, **dalle ore 9:00 alle ore 17:00**, presso l’Ufficio postale del Ministero fino al termine perentorio sopra indicato, con l’esclusione dei giorni festivi e pre-festivi. Il personale dell’Ufficio postale del Ministero provvederà ad indicare ora e data di ricezione su ogni singolo plico.

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, nei termini e secondo le modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

9.4 Confezionamento delle Buste “A - Documenti”, “B - Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica”

Le buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C”, dovranno essere chiuse e sigillate, su tutti i lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, comunque idonei a garantire la sicurezza e l’integrità contro eventuali manomissioni.

Le buste dovranno riportare all’esterno, rispettivamente, le seguenti diciture:

- busta “A”: “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017- **Documenti**”;
- busta “B”: “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017 - **Offerta Tecnica**”;
- busta “C”: “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di comunicazione e pubblicizzazione del programma "Frutta e verdura nelle scuole" anno scolastico 2016-2017 - **Offerta economica**”.

Per i R.T.I. e i Consorzi, costituiti o costituenti:

Le buste “A”, “B” e “C” dovranno recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione:

- dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R. T. I. costituito o costituendo, e delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice di Aggregazione di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) ovvero di GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell’art. 45 del Codice.

La busta “C”, contenente l’Offerta Economica dovrà - sempre a pena di esclusione - essere non trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente ai valori economici.

10 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice, il Servizio verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinare mediante l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione, per un totale massimo di punti 100:

1 - Offerta Tecnica (OT): max punti 80/100

2 - Offerta Economica (OE): max punti 20/100

Sarà aggiudicataria della gara l'impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato, per la determinazione dei punteggi ai fini della graduatoria, con il metodo aggregativo – compensatore.

Il punteggio di valutazione per ciascuna offerta a-esima presentata $P_{tot}(a)$, sarà infatti determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$P_{tot}(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

$P_{tot}(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta (a);

W_i = peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio (i)

$V(a)_i$ = coefficiente relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/criterio (i) e variabile tra 0 e 1;

\sum_n = sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio

n = numero totale degli elementi/criteri.

10.1 Calcolo dei coefficienti V(a)

Sono resi di seguito i criteri di valutazione e i metodi di calcolo dei coefficienti $V(a)$, in relazione all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica.

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA TECNICA (OT) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, sottocriteri) di valutazione con peso/punteggio massimo totale = 80 sono i seguenti:

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P. MAX	P. MAX TOTALE
SCENARIO DI RIFERIMENTO	Sarà valutata l'analisi degli scenari che il fornitore individuerà in relazione allo svolgimento del servizio con particolare attenzione ai programmi già avviati dall'Amministrazione.	4	8
	Sarà valutata la possibilità di riutilizzo di esperienze analoghe che il fornitore individuerà sul lotto cui intende partecipare. Particolare attenzione dovrà essere data alla descrizione del valore aggiunto da esse derivante per l'affidamento e delle soluzioni innovative a supporto delle attività di progetto a partire dai risultati prodotti	4	
PROPOSTA DI PROGETTO	Sarà valutata l'eshaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti a supporto della linea di attività relative al progetto di creatività. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità, della contestualizzazione dell'attività proposta, dell'originalità e dell'impatto creativo, tenendo in considerazione la capacità previsionale e	12	62

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P. MAX	P. MAX TOTALE
	progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della trattazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.		
	Saranno valutate: <ul style="list-style-type: none"> • la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte • la tempestività degli interventi con riferimento alla linea di attività relative al progetto di creazione. 	8	
	Sarà valutata l'esaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti a supporto della linea di attività di realizzazione di prodotti informativi e pubblicitari. <p>La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della trattazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p>	10	
	Saranno valutate la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e la tempestività degli interventi con riferimento alla linea di attività di realizzazione di prodotti informativi e pubblicitari.	6	
	Sarà valutata l'esaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti a supporto della linea di attività del piano di comunicazione. <p>La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della trattazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p>	15	
	Saranno valutate la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e la tempestività degli interventi con riferimento alla linea di attività del piano di comunicazione.	11	
PROPOSTA ORGANIZZATIVA	Sarà valutata lo staff organizzativo che l'Offerente s'impegna a realizzare per l'erogazione dei servizi previsti in Convenzione con la descrizione: <ul style="list-style-type: none"> - dell'organigramma dell'organizzazione dedicata, - del sistema dei ruoli e relative qualifiche delle risorse umane, - delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, - delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste; <p>La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della struttura proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività delle trattazioni. In caso di RTI l'offerente dovrà fornire le aree di competenza di ciascuna azienda facente parte del Raggruppamento.</p>	4	10
	Saranno valutate le proposte che l'Offerente s'impegna a realizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei gruppi di lavoro. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione delle soluzioni proposte, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività delle trattazioni, con particolare riferimento alla stabilità delle risorse nell'ambito dei singoli ordinativi.	3	

CRITERIO	SOTTOCRITERIO	P. MAX	P. MAX TOTALE
	Saranno valutate le proposte che l'Offerente s'impegna a mettere in atto per garantire adeguato grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi, anche per fronteggiare situazioni determinate dalla mutevolezza dei requisiti, dalle variazioni di pianificazione e/o da eventi imprevisi. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione delle soluzioni proposte, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività delle trattazioni.	3	
Totale			80

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (**punti 80**), l'attribuzione del punteggio avverrà mediante il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate.

Sulla base di tale metodologia, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente con tutte le altre offerta indicando quale preferisce e il grado di preferenza (laddove il grado di preferenza può variare tra 1 e 6 [1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 -preferenza massima]).

Viene costruita una tabella (vedi esempio seguente) nel quale ad ogni lettera corrisponde l'offerta di ciascun concorrente.

In ciascuna casella di intersezione viene collocata la lettera corrispondente **all'offerta** preferita e il relativo grado di preferenza (in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe).

	B	C	D	E	F	G	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N-1	

Una volta terminati i "confronti a coppie", si procederà a sommare i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari; tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Il risultato così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio corrispondente sulla base del seguente metodo:

a) si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza. Per gli elementi di natura quantitativa (prezzo offerto) **(punti 20)** l'attribuzione del punteggio avverrà attraverso il metodo cosiddetto bilineare, con l'applicazione della seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla terza cifra decimale.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

La gara sarà ritenuta valida e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

10.2 Valutazione delle offerte

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione di aggiudicazione nominata dall'Amministrazione ai sensi del Codice, la quale procederà, in seduta pubblica, nell'ordine:

- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A", "B" e "C";
- all'apertura delle buste "A -Documenti" di tutte le offerte, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione, dovrà essere comunicato mediante PEC da trasmettere al seguente indirizzo seam5@pec.politicheagricole.gov.it entro il

giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'Amministrazione ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale dell'Amministrazione di procedere alla sua identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

Le date delle sedute aperte al pubblico saranno pubblicate, con congruo anticipo, sul sito www.politicheagricole.it sezione Gare.

La Commissione procederà, quindi, all'esame del contenuto dei documenti delle buste "A - Documenti" e alla verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti.

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta aperta al pubblico, all'apertura delle buste "B" per la verifica della presenza dei documenti presentati e, in sedute riservate, alla valutazione della rispondenza dei servizi offerti e delle modalità di erogazione dei medesimi con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; tale accertamento sarà svolto esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata dai concorrenti nella busta "B – Offerta Tecnica".

La Commissione procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche in ragione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e, pertanto, all'attribuzione del Punteggio Tecnico (PT), sulla base dei criteri di valutazione di cui al Disciplinare.

Terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione aperta al pubblico per procedere all'apertura delle buste "C" ed alla lettura dei prezzi offerti, previa lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi.

In caso di parità in graduatoria, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta che abbia conseguito il punteggio tecnico più elevato. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Nel caso di anomalia, o comunque qualora si proceda per la valutazione di congruità delle offerte, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato un'offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento effettuerà, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice, tutte le attività di verifica, in accordo con quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, del Codice.

La Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico, ove necessario, verificherà e, se sussistente, dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 95, comma 15, del Codice, eventuali variazioni che dovessero intervenire anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

11 ACCESSO AGLI ATTI

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell'Offerta Tecnica sia nelle spiegazioni prodotte (nel caso di eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

L'Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'ANAC.

12 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario:

- **nel termine di 5 (cinque) giorni** solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

a. Dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

- **nel termine di 7 (sette) giorni** solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

b. Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

- **nel termine di 15 (quindici) giorni solari** dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

c. La garanzia definitiva conforme alle prescrizioni di cui all'art. 103 del Codice; si precisa che, al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo 12 del presente Disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;

d. (qualora non prodotta già in fase di partecipazione) Copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nell'Allegato 1 Domanda di partecipazione, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Scaduto il termine sopra menzionato, l'Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'Amministrazione preferisca non indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del Codice, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare, nei termini previsti nel presente paragrafo, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia prestata a garanzia dell'offerta dall'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto dove verrà indicato dall'appaltatore, un responsabile dell'esecuzione del contratto che potrà coincidere anche con il Coordinatore generale indicato in sede di offerta.

Successivamente, l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

13 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia fideiussoria.

L'importo della suddetta garanzia è ridotto secondo le percentuali indicate nell'articolo 93, comma 7, del Codice.

Si precisa inoltre che:

- i. in caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- ii. ii) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre essere irrevocabile.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto *ex lege* previsto.

La garanzia è progressivamente svincolata e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5 del Codice.

14 SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto ha la facoltà di affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'articolo 105 del Codice alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare il cui importo non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto;
- il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il concorrente deve indicare la terna di subappaltatori secondo le indicazioni di cui all'allegato 2 (DGUE);
- il concorrente deve inserire nella Busta "A – Documenti" la dichiarazione di ciascun subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice compilando i fac-simile di dichiarazione di cui all'Allegato 2 ed eventualmente 2-bis e 2 -ter;
- l'Aggiudicatario deve depositare presso l'Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'Aggiudicatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del Codice, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c. c. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia un R. T. I. o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R. T. I. o del consorzio;

- con il deposito del contratto di subappalto l'Aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare il pagamento diretto ai subappaltatori qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e b) del Codice.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

15 RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla documentazione di gara dovranno pervenire fino a dieci giorni prima del termine di scadenza della presentazione dell'offerta in forma scritta ed in lingua italiana, esclusivamente ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

sag5@pec.politicheagricole.gov.it; dicor.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

I chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico entro sette giorni dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta sul sito www.politicheagricole.it, sezione Gare.

Si precisa tuttavia che i chiarimenti saranno pubblicati sul suddetto sito solamente a fronte dei quesiti pervenuti da parte degli Offerenti nelle modalità su indicate.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione alla procedura implica assenso al trattamento dei dati come di seguito descritto.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione del servizio nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), D. Lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D. L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012); i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

17 ELENCO ALLEGATI

Sono allegati al presente disciplinare i seguenti documenti:

Allegato 1: Domanda di partecipazione;

Allegato 2: Dichiarazione secondo il modello del Documento di gara unico europeo;

Allegato 2 - bis: Attestazione situazione personale ed assenza delle cause di esclusione;

Allegato 2 - ter: Dichiarazione ex art 80 del Codice;

Allegato 2 - quater: Attestazione del possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario e tecnico organizzativo;

Allegato 3: Schema di offerta tecnica;

Allegato 4: Schema di offerta economica;

Allegato 5: Dichiarazioni di avalimento;

Allegato 5 - bis: Dichiarazione ex art. 80 Codice per conto dell'impresa ausiliaria;

Allegato 6: Dichiarazione di subappalto;

Allegato 7: Schema di contratto-tipo.

Si precisa che i modelli allegati costituiscono solo un aiuto alla redazione delle dichiarazioni che i partecipanti alla procedura devono rendere. È responsabilità esclusiva dell'Impresa partecipante alla procedura verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nei modelli allegati con quanto richiesto dalle disposizioni normative applicabili, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato.
